

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

68° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 27 gennaio 1969,
n. 35, concernente norme per il controllo
della pubblicità e del commercio dell'olio di
oliva e dell'olio di semi» (2395)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
CIMINO, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	5
PIZZO (PSI), <i>relatore alla Commissione</i>	2

I lavori hanno inizio alle ore 16, 20

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 27 gennaio 1969, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi» (2395)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 27 gennaio 1969, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi».

Prego il senatore Pizzo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PIZZO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, nell'illustrare le finalità del disegno di legge n. 2395, presentato dal Governo, concernente il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi, debbo premettere che, in base alla nostra legislazione, gli oli di oliva e di sansa di oliva, gli oli di semi ed i grassi alimentari di qualsiasi specie sono considerati non commestibili se ottenuti attraverso processi di esterificazione o di sintesi. Ne consegue che è vietato mantenere impianti di esterificazione o glicerina negli stabilimenti di produzione e di lavorazione degli oli destinati all'alimentazione, nonchè lavorare oli ad uso industriale negli stabilimenti di produzione alimentare. In particolare, sempre in base alla normativa vigente, sussiste l'obbligo per i produttori di glicerina di comunicare all'UTIF i movimenti del prodotto (articolo 6 della legge n. 35 del 1968) e di denaturare, con l'aggiunta di particolari sostanze, il sottoprodotto della lavorazione degli oli di oliva e di semi. La denaturazione deve avvenire nello stesso stabilimento di produzione o in altro stabilimento autorizzato; il prodotto non ancora denaturato può circolare solo con bolletta di accompagnamento.

Fino al febbraio 1980 l'amministrazione finanziaria ha permesso modalità applicative che, mentre garantivano da ogni possibile frode, consentivano di evitare un aggravio di costi, esonerando di fatto dall'obbligo della denaturazione i sottoprodotti destinati all'esportazione o impiegati nella fabbricazione di prodotti industriali o da avviare all'esportazione. Senonchè dalla suddetta data una più restrittiva interpretazione della normativa vigente ha indotto l'amministrazione finanziaria a disporre la denaturazione generalizzata dei sottoprodotti in questione senza operare più alcuna differenziazione sul loro uso o sulla loro destinazione. Tuttavia, come ricorda il Ministro dell'industria, che insieme con altri tre Ministri ha presentato il disegno di legge in esame,

a seguito dell'intervento della Commissione delle Comunità Europee a tutela del principio della libera circolazione dei prodotti, l'amministrazione, con la circolare n. 1515 del 9 maggio 1986, ha riammesso l'esportazione dei prodotti non denaturati.

Resta aperto il problema della sperequazione rispetto alle concorrenti imprese degli altri paesi europei a danno delle nostre industrie nazionali, cui viene vietato l'utilizzo di tali sottoprodotti non denaturati, con tutte le prevedibili conseguenze sul piano economico ed occupazionale. Da qui l'esigenza avvertita dal Governo di un aggiornamento della legge n. 35 del 1968 «anche in relazione alle esigenze di una maggiore tutela del consumatore dagli effetti di una presentazione non corretta, e talora propriamente ingannevole, del prodotto alimentare in questione».

Detta esigenza - e qui passiamo alla illustrazione dei singoli articoli, seguendo quella fatta dal Governo anche in considerazione della natura prevalentemente tecnica - è particolarmente avvertita per le «miscele di oli di semi», onde si è ritenuto di imporre specifici obblighi al produttore, sia per quanto attiene alle quantità minime del tipo di olio di semi dichiarato - quantità che è fissata ad un minimo del 20 per cento del totale della miscela - sia per quanto concerne le indicazioni che debbono essere fornite al consumatore, e cioè le qualità e quantità degli oli miscelati, nonché l'avvertenza di evitarne un uso ripetuto o prolungato in caso di frittura (articolo 1).

Correlativamente, si propone di imporre agli esercenti l'obbligo di vendere il prodotto in questione in recipienti chiusi e sigillati (articoli 7 ed 8, che modificano gli articoli 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35).

L'articolo 2 dispone l'abrogazione del corrispondente articolo della legge n. 35 del 1968. Il primo comma di tale articolo abrogato, stabilendo il divieto dell'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni degli oli di semi, era in contrasto con la normativa sull'etichettatura. Invece il secondo comma dello stesso articolo, stabilendo che il marchio, anche di fantasia, non deve comunque trarre in inganno il consumatore, contiene una disposizione che è, ormai, compresa negli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nella parte in cui dispongono che le indicazioni da apporre in etichetta (compreso, quindi, anche il marchio di garanzia) non devono indurre in errore l'acquirente, nè creare confusione (insufficiente denominazione).

Nel quadro della revisione delle disposizioni che possono considerarsi non in regola con la normativa comunitaria e che potrebbero essere all'origine di discriminazioni a danno della produzione nazionale, soprattutto a seguito del progressivo affermarsi dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia delle Comunità europee, enunciato nella sentenza nota con il nome di «Cassis di Dijon» (sentenza del 20 febbraio 1979, in causa n. 120 del 1978), l'articolo 3 prevede l'abrogazione del corrispondente articolo della legge n. 35, nella parte in cui stabilisce l'obbligo della decolorazione degli oli di semi. La decolorazione aggrava i costi di produzione, depaupera gli oli di semi di componenti naturali che hanno anche funzioni conservative, opera una discriminazione a danno della produzione nazionale dato che, a seguito

dell'accennato orientamento giurisprudenziale, sarebbe considerata in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci l'applicazione di detto obbligo anche agli oli importati dagli altri paesi comunitari, non essendo detto obbligo previsto dai paesi di origine, ed infine essa non svolge alcuna funzione reale, non essendo la decolorazione l'unica misura possibile per evitare di confondere gli oli di semi con l'olio di oliva.

Il successivo articolo 4 disciplina la denaturazione delle oleine, fermo l'obbligo della bolletta di accompagnamento. A tale proposito, occorre rilevare che con regolamento CEE n. 823/83 della Commissione dell'8 aprile 1983, è stato introdotto in tutta la Comunità l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva e sono stati stabiliti i denaturanti che debbono essere utilizzati. Tale disposizione trova la sua ragione nella necessità di evitare che possano fruire dell'aiuto al consumo concesso per l'olio di oliva commercializzato in confezioni fino a cinque litri anche agli oli ottenuti con processi di esterificazione o di sintesi dai sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva.

Analoga giustificazione non sussiste per quanto concerne i sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi, tanto più che sono stati messi a punto idonei metodi di analisi per l'accertamento della presenza di oli esterificati nelle miscele di oli e che l'interesse economico all'esterificazione nel settore degli oli di semi è di fatto inesistente.

Il permanere, viceversa, di tale obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è stato contestato nella causa n. 55 del 1989 promossa dalla Commissione delle Comunità europee contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia comunitaria. Pertanto il Governo, nell'intento di evitare una sentenza di condanna, ha presentato un emendamento, già approvato dal Senato della Repubblica, al disegno di legge comunitaria per il 1989 (già Atto Senato n. 2148, ora Atto Camera n. 4963), prevedendo la soppressione di tale obbligo.

Il presente disegno di legge è diretto ad una sistemazione definitiva della controversa materia, mantenendo la eliminazione dell'obbligo della denaturazione per i soli sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi e ponendo una nuova disciplina del controllo sulla circolazione dei sottoprodotti della raffinazione, sia dell'olio di semi che dell'olio di oliva, attraverso l'obbligo dell'emissione della bolletta di accompagnamento. Si istituisce inoltre un controllo più rigido sull'esercizio di impianti di esterificazione e sulla produzione di oli esterificati. In sostanza, i controlli necessari ad evitare la destinazione ad uso alimentare di oli esterificati vengono spostati a valle e cioè presso gli impianti di esterificazione, che sono in numero molto limitato, per i quali sono introdotti l'obbligo dell'autorizzazione e quello di denaturazione degli oli esterificati ottenuti.

Per quanto concerne più specificatamente i sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva si fa riferimento al citato regolamento CEE n. 823/83, e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 5, mantenendo i precedenti obblighi dei fabbricanti di glicerina, sostituisce gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle competenze dianzi attribuite agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Gli articoli 6, 7 ed 8 contengono nuove disposizioni in materia di etichettatura e di confezionamento dei prodotti, per aggiornarle alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

L'articolo 9 vieta l'introduzione di sostanze chimiche di impiego non usuale negli stabilimenti di denaturazione, al fine di prevenire frodi.

L'articolo 10 aggiorna il sistema delle sanzioni, tenendo presenti le nuove disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore delle diverse disposizioni introdotte.

Non si dà luogo alla compilazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese nè minori entrate.

Questo, in definitiva, è il disegno di legge nella sua impostazione generale e nella sua articolazione particolare.

Ritengo, onorevoli colleghi, che in linea di massima esso meriti un favorevole accoglimento da parte della Commissione, con riserva di ulteriori particolari approfondimenti che si riterranno necessari, anche alla luce delle considerazioni che potranno emergere nel corso dell'esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pizzo per la sua ampia relazione.

Informo che sono previsti per questo disegno di legge i pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 10^a e 12^a, nonché il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È consuetudine di questa Commissione, dopo lo svolgimento della relazione, avere una pausa di riflessione, per cui propongo di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il Governo è favorevole a questo rinvio.

PRESIDENTE. Allora, tenendo conto anche dell'assenso del Governo, poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. SSA MARISA NUDDA